



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e in particolare l'articolo 29, concernente la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 25, che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché l'articolo 35-ter relativo al Portale unico del reclutamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;
- VISTO la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* e, in particolare, l'articolo 42;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, modificato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;
- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento*”;

VISTA

l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con le sentenze 8 settembre 2011 (Causa C-177/10) e 18 ottobre 2012 (Cause riunite da C-302/11 a C-305/11), della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell’illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

RITENUTO

che l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ritiene, in merito all’applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l’assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali solo parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la possibilità di valutare il servizio preruolo dei docenti delle scuole paritarie “*ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell’accesso alle procedure concorsuali riservate*”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, “*I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.”;

- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca;
- CONSIDERATA la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;
- TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
- ACQUISITO il DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023, di autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative in data 23 ottobre 2023;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194, è indetto un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da successivo articolo 3, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvede ove occorra ad indire apposito bando ai sensi dell'articolo 17 del decreto 13 ottobre 2022, n. 194.
3. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano come previsto dall'articolo 18 del decreto 13 ottobre 2022, n. 194.
4. Ai fini del presente bando si intende per le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

- b) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito;
- c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- d) Amministrazione: Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli USR, quali sue articolazioni territoriali;
- e) Dirigenti preposti agli USR: Direttori Generali degli USR o dirigenti preposti alla direzione di un USR;
- f) Direttore generale: Direttore generale per il personale scolastico;
- g) DM: decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194, recante il "Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- h) DPR: decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- i) Portale INPA: Portale unico del reclutamento;
- l) CEFR: Common European Framework of Reference for languages ovvero Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- m) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 2

(Requisiti generali di ammissione)

1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno tra i seguenti titoli di studio:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea specialistica;
- c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il servizio prestato nell'anno scolastico non ancora concluso ricadente nell'anno di indizione del bando.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

4. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.

5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 2 del DPR. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolo 3

(Organizzazione del concorso e determinazione del contingente)

1. La procedura concorsuale indetta con il presente bando nazionale, si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, individuati nella tabella al successivo comma 4.

2. Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l'organizzazione del concorso, inclusa l'eventuale prova preselettiva di cui al successivo articolo 6. In particolare, l'USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dal precedente articolo 2, comma 6.

3. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale per la presente procedura ordinaria di reclutamento è determinato in n. 587 posti complessivi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e in relazione all'autorizzazione di cui al DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023.

4. Il contingente complessivo indicato al precedente comma 3 è ripartito a livello regionale come indicato in tabella, secondo i dati risultanti ai sistemi informativi del Ministero alla data del presente bando, fatti salvi gli esiti della annuale mobilità interregionale ordinaria prevista dal vigente CCNL relativo al personale dirigente scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca e l'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

SEDE	N. POSTI
Abruzzo	12
Calabria	11
Campania	34
Emilia-Romagna	28
Friuli-Venezia Giulia	11
Lazio	50
Liguria	6
Lombardia	156
Marche	14
Piemonte	65
Puglia	32



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Sardegna	11
Sicilia	26
Toscana	54
Umbria	5
Veneto	72
TOTALE	587

5. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove concorsuali sono rese note mediante appositi avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti, da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR competente nonché sul Portale INPA. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame per ciascuna prova di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché ricevuta attestante il versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 3 del presente bando.

6. Le prove scritte di cui al presente bando si svolgono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento delle prove, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle medesime, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, gli USR procedono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 e articolo 13, comma 2 del DPR.

7. Le prove previste dal presente bando non possono aver luogo nei giorni di festività religiose nonché nei giorni festivi nazionali come disciplinato dall'articolo 7, comma 2 del DPR.

8. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una delle prove nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

9. La vigilanza durante le prove di cui al presente bando è affidata dall'USR secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5 del DPR.

10. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2 del DM.

Articolo 4

(Termine, contenuto e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione)

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, tra quelle indicate nella tabella di cui al precedente articolo 3, comma 4.

2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'accesso alla compilazione dell'istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e del merito con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". L'istanza può essere presentata attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, oppure attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Portale INPA. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro il termine di scadenza. Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla piattaforma che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Il candidato deve stampare e presentare il giorno della prima prova da sostenere, all'atto dell'identificazione, la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di partecipazione rilasciata dal sistema, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione richiesta. Per il personale docente di ruolo eventualmente non presente a sistema, perché in servizio in territori non registrati sul SIDI, il candidato si dovrà rivolgere direttamente all'USR destinatario della domanda per l'inoltro a mezzo PEC della candidatura.

3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari ad euro 15,00 (quindici/00). Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete". Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il [link](#) che è reso disponibile all'interno dell'istanza di presentazione della domanda. Il sistema produce automaticamente il bollettino, con causale preimpostata, collegato al Codice Fiscale del candidato. L'avvenuto versamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

4. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal DPR, nonché dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 2 del presente bando. In particolare, il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:

- a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'indirizzo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un eventuale recapito telefonico. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le ulteriori variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa gli indirizzi indicati per la ricezione delle comunicazioni oppure



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

- da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei medesimi indirizzi, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
- d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
 - g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - h) di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. In caso contrario, coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - i) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del DPR, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Per i titoli di preferenza rilasciati o conferiti, il candidato deve indicare il soggetto che ha emesso il provvedimento e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - l) l'esigenza, in caso di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di svolgere le prove concorsuali attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla Commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, il candidato deve trasmettere mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'USR presso cui ha inoltrato la domanda, la corrispondente certificazione sanitaria rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite PEC all'interessato per la formale accettazione. I tempi aggiuntivi eventualmente concessi saranno determinati ad insindacabile giudizio della Commissione sulla scorta della documentazione prodotta per ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consente all'USR di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non possono eccedere il



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

- limite previsto dalla normativa vigente in materia. Analogamente il candidato che sia esonerato dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 deve trasmettere mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'USR scelto la corrispondente certificazione sanitaria rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica;
- m) il titolo di studio di cui all'articolo 2, posseduto con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano;
 - n) la sede e l'istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicano l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
 - o) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in ruolo;
 - p) l'effettiva anzianità di servizio;
 - q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, anche prima della nomina in ruolo, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato;
 - r) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
 - s) l'eventuale servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato;
 - t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - u) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - v) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso.

5. Nella domanda di ammissione il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i titoli valutabili, ulteriori rispetto ai titoli di accesso, di cui alla Tabella A allegata al DM 194/2022, ai fini della successiva eventuale collocazione in graduatoria.

6. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

Articolo 5
 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice dei candidati del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al presente bando è nominata con decreto del Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e con i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del DM.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Articolo 6
 (Prova preselettiva)

1. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, organizzata qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del DM, si svolge nella sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. La prova preselettiva può essere svolta anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati, in modo tale da garantire il medesimo grado di selettività della prova stessa. L'omogeneità e l'equivalenza dei differenti quesiti somministrati nelle eventuali differenti sessioni, è garantita dall'estrazione degli stessi da una medesima banca dati, predisposta in modo da assicurare sempre l'articolazione della prova somministrata per come descritta al successivo comma 3.

2. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono secondo le istruzioni fornite il giorno di svolgimento.

3. La prova preselettiva ha la durata di 75 minuti e consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sei per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 7, comma 2 del DM e due per l'ambito disciplinare i) del predetto articolo, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico in caso di predisposizione da parte di soggetti esterni demandati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del DM.

4. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; in ciascuna sessione a ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti disposti in ordine casuale e differente tra un candidato e l'altro. Per ciascuno dei cinquanta quesiti è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

5. Al termine dei 75 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Per ogni domanda è possibile barrare solo una risposta. Fino all'acquisizione definitiva da parte del sistema, ovvero sino allo scadere del tempo a disposizione, il candidato può correggere le risposte già date.

6. Con avviso da pubblicarsi sul sito di ciascun USR competente, nonché sul Portale INPA, è reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno, dell'ora e della sede di svolgimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 7 del DM, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.

8. Nel corso della eventuale prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

9. All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

10. Ciascun USR provvede a pubblicare sul proprio sito e sul Portale INPA l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

Articolo 7
 (Prova scritta)

1. La prova scritta, predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del DM, si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati con identiche modalità in ciascuna sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

2. La prova scritta ha la durata di 180 minuti e consiste in cinque quesiti a risposta aperta, vertenti sugli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 del DM, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3 del medesimo articolo. Ciascuno dei due quesiti in lingua inglese è strutturato in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR. Al termine dei 180 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può modificare il contenuto della propria prova.

3. Ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta può vertere su un singolo ambito disciplinare ovvero su più ambiti disciplinari tra quelli indicati all'articolo 7, comma 2 del DM.

4. Nel corso della prova scritta, i candidati non possono comunicare tra loro e possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non devono riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti manoscritti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

5. Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

6. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

7. terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle Commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, ciascun USR rende noto a ciascun candidato il voto conseguito nella prova scritta e pubblica l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, garantendo la tutela dei dati personali degli stessi.

8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono dal competente USR convocazione con indicazione di data, sede e orario di svolgimento.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Articolo 8
(Prova orale)

1. La prova orale, la cui durata è di almeno trenta minuti, consiste in:
 - a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
 - b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;
 - c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.
2. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice che sceglie altresì i testi in lingua inglese da sottoporre al candidato.
3. Per la valutazione della prova orale le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti, attribuiti nel limite massimo di 82 punti per il colloquio, di 6 punti per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 punti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
4. La Commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle lettere a), b) e c) di cui al precedente comma 1. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 del DPR.
6. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5 del DPR.

Articolo 9

(Dichiarazione e presentazione dei titoli, valutazione e punteggio finale)

1. Le Commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.
2. Per coloro che superano la prova orale, la Commissione effettua la valutazione dei titoli, in ossequio di quanto previsto nella tabella A allegata al DM, che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.
3. Con specifico avviso pubblicato sul proprio sito dall'USR nonché sul Portale INPA viene indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'USR la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
4. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Articolo 10

(Graduatorie di merito e assunzioni in servizio)

1. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 9, presso ciascun USR la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso che viene pubblicata, ad ogni effetto legale, nel sito istituzionale del medesimo USR e nel Portale INPA.

2. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6 del DM. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del medesimo DPR, si indica di seguito la percentuale di rappresentatività dei generi nei ruoli dei dirigenti scolastici ripartiti per regione alla data del 31 dicembre 2022:

Percentuale di rappresentatività dei generi nei ruoli dei dirigenti scolastici alla data del 31 dicembre 2022		
REGIONE	DS - FEMMINE	DS - MASCHI
Abruzzo	82,66%	17,34%
Calabria	67,92%	32,08%
Campania	78,98%	21,02%
Emilia Romagna	70,69%	29,31%
Friuli Venezia Giulia	70,67%	29,33%
Lazio	77,99%	22,01%
Liguria	67,32%	32,68%
Lombardia	68,07%	31,93%
Marche	71,43%	28,57%
Piemonte	67,89%	32,11%
Puglia	71,68%	28,32%
Sardegna	61,75%	38,25%
Sicilia	75,14%	24,86%
Toscana	67,85%	32,15%
Umbria	77,87%	22,13%
Veneto	66,08%	33,92%

Considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna regione, viene garantito l'equilibrio di genere applicando nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, in cui il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento, il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato.

4. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

5. Le graduatorie, approvate con decreto del Dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione nonché sul Portale INPA.

6. Le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali nel rispetto e nel limite di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Le immissioni in ruolo sono effettuate, successivamente a quelle degli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

concorso per titoli ed esami di cui al presente bando e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria di cui al presente bando. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Nel caso in cui la graduatoria di cui al presente bando sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria del concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

8. Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento di cui al presente bando non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria indetta ai sensi del DM.

Articolo 11

(Vincitori e documenti richiesti per l'assunzione)

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dal competente USR ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del DPR.

2. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal presente bando, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del DM.

3. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

4. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigenziale scolastico. Essi sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente secondo quanto indicato dall'articolo 13, comma 8, del DM.

Articolo 12

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione degli stessi sul Portale INPA o dalla data di notifica all'interessato.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione e del merito, con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, nelle sue articolazioni organizzative centrali e periferiche.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi nonché per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, a cura delle persone individuate a tale scopo, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strutture del Ministero ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico economica dei candidati.

5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

8. I dati personali potranno essere comunicati per l'espletamento della procedura concorsuale, a società esterne designate quali responsabili del trattamento con atto formale nonché ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze ovvero ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione e del merito è contattabile all'indirizzo e-mail rpd@istruzione.it.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

Articolo 14
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra